

+390412791374

DIP FSA

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

U.L.S.S. n. 4
ALTO VICENTINO
"asl4_vf"

30 LUG. 2012

N. 28428
Tit. 7 Cl. 5
Fasc. Allegati N°

Data 30 LUG. 2012 Protocollo N° 349712 Class: F. 100.02.16 Prat.

Oggetto: Controllo ufficiale nell'ambito della fornitura diretta da parte del produttore di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola, al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni. Risposta a quesito.

TELEFAX

Alle Az. ULSS del Veneto
c.a. dei Coordinatori del Dipartimento funzionale
per la Sicurezza alimentare
e dei Responsabili dei Servizi Veterinari

Sono giunte a questi uffici alcune richieste di chiarimento relative alle modalità di esecuzione dei controlli ufficiali presso le aziende agricole, registrate ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004, secondo le modalità di cui all'5 della DGR n. 3710/2007, che forniscono direttamente al consumatore finale, o a dettaglianti locali, le carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata, macellati nell'azienda agricola, per un quantitativo complessivo fino a 50 UBE/anno, dove ad 1 UBE corrispondono 200 polli o 125 conigli come stabilito nell'Accordo Stato-Regioni (rep. N. 253 del 17/12/2009) recepito con DDR n.158 del 31/08/2010.

La fornitura dei "piccoli quantitativi", come sopra definiti, di tali carni è espressamente esclusa dall'ambito di applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004, e deve avvenire nel rispetto delle altre norme pertinenti in materia di igiene dei prodotti alimentari, attualmente vigenti.

Alla luce di quanto detto, i controlli ufficiali per verificare la conformità alle normative delle carni in parola, della loro produzione, nonché delle altre attività svolte dall'imprenditore agricolo che alleva gli animali, devono essere eseguiti conformemente al regolamento (CE) n. 852/2004, e non si applicano le norme specifiche integrative di cui al Reg. (CE) n. 854/2004.

Poiché nell'azienda agricola avviene l'intero processo produttivo, dall'allevamento degli animali, alla macellazione, alla vendita delle carni, a parere dello scrivente, l'attività di controllo può essere assicurata se i servizi veterinari delle tre aree lavorano in maniera integrata secondo appropriate procedure di coordinamento.

La normativa prevede che i controlli abbiano una frequenza regolare e proporzionata al rischio e siano effettuati secondo tecniche appropriate alla tipologia di produzione. Pertanto, nella programmazione delle attività di controllo si dovrà tener conto del rischio legato alla tipologia di produzione ed ai quantitativi di prodotto, rischio diverso nel caso della vendita diretta al consumatore finale, in sua presenza e su sua richiesta, rispetto alla vendita ai dettaglianti locali che riforniscono a loro volta i consumatori finali.

Acquisiti ulteriori elementi di valutazione del rischio, in conformità al dettato dell'Accordo Stato-Regioni sopra richiamato, se del caso, sarà cura di questa UdP disciplinare più nel dettaglio le modalità di controllo per tale tipologia di produzione.

Cordiali saluti.

ALA/ala

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dott. Giorgio Caser

UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia Tel. 041/2791457-1304-1340 - Fax 041/2791330-1374